

REGOLAMENTO (CEE) N. 1754/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2670/81 e 2630/81 per quanto riguarda l'esportazione della produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 67/93⁽⁴⁾, lo zucchero C o l'isoglucosio C è esportato nei paesi terzi dallo Stato membro sul cui territorio è stato prodotto; che a tal fine, il regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/92⁽⁶⁾, dispone che il titolo di esportazione di zucchero C o di isoglucosio C è valido soltanto per le esportazioni a partire dal territorio dello Stato membro su cui sono stati prodotti;

considerando che, per l'attuazione del mercato unico e per agevolare le correnti di scambio, le restrizioni suddette non sono più auspicabili; che, tuttavia, la loro soppressione non deve comportare un indebolimento dei controlli; che è pertanto opportuno limitarsi a permettere l'utilizzazione dei relativi titoli per gli sdoganamenti in partenza da un Stato membro diverso da quello in cui è stato prodotto lo zucchero C o l'isoglucosio C, senza modificare né le disposizioni in materia di sostituzioni, né quelle a norma delle quali l'organismo competente dello Stato membro di produzione è il solo autorizzato a rilasciare tali titoli, è il solo destinatario dei documenti comprovanti l'esportazione, elencati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2670/81, ed è il solo competente dell'adozione di tutte le misure necessarie in caso di circostanze di forza maggiore addotte da un operatore per le esportazioni di zucchero C o di isoglucosio C;

considerando che è opportuno disporre che la soppressione delle suddette restrizioni si applichi a partire dalla campagna di commercializzazione 1993-94, ossia per la prima volta ai titoli di esportazioni le cui domande sono state presentate a decorrere dal 1° luglio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:
 - * a) fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la prova prevista all'articolo 2 sia in possesso dell'organismo competente dello Stato membro di produzione qualunque sia lo Stato membro di esportazione dello zucchero C o dell'isoglucosio C;
 - b) la relativa dichiarazione di esportazione sia accettata dallo Stato membro di esportazione anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato prodotto lo zucchero C o l'isoglucosio C ».
- 2) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera d), i termini « dallo Stato membro di cui alla lettera a) » sono soppressi.
- 3) All'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, è aggiunto il seguente testo: « Qualora lo zucchero C o l'isoglucosio C venga esportato a partire dal territorio di uno Stato membro diverso da quello ove è stato prodotto, dette misure sono prese previo parere, se del caso, di questo Stato membro. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2630/81 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, sono soppressi i termini « titolo valido in (Stato membro) » in ogni trattino.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1993, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
